



COMUNE DI GENOVA

**127 Direzione Entrate Tributarie**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N.ATTO N. PGC 42 del 24/11/2025**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.42 del 24 novembre 2025;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Viste la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF);

Preso atto che il Comune di Genova ha applicato l'addizionale IRPEF a decorrere dal 1 gennaio 1999;

Rilevato che l'art. 43, comma 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) stabilisce: *“Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021”*;

Preso inoltre atto che il comma 8 del sopra citato art. 43 prevede: *“La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.”*;

Rilevato che il Comune di Genova, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 43, commi 2 e 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in considerazione della sensibile incidenza del costo del servizio del debito sugli equilibri correnti pluriennali, ha intrapreso il percorso di riequilibrio strutturale, sottoscrivendo l'accordo con lo Stato denominato “Patto per Genova” nel novembre

2022;

Considerato che il riequilibrio strutturale oggetto del “Patto per Genova” avviene tramite l’attuazione delle misure previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 572, lettera a) ed in particolare attraverso:

*“a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero;”*

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2022, è stato modificato il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e, in sostituzione dell’aliquota unica, sono state approvate le aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2022, poi confermate anche per gli anni 2023 e 2024;

Preso atto, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024, è stato modificato, a partire dall’esercizio 2025, il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” per adeguare gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote alla riduzione degli scaglioni nazionali da quattro a tre;

Preso atto inoltre che, il “Patto per Genova”, previa delibera consiliare, prevede la possibilità di rimodulare annualmente le misure da adottare, aggiornando conseguentemente il cronoprogramma;

Rilevato che dopo la sottoscrizione del patto sono intervenute alcune situazioni che rendono necessaria una rimodulazione sfruttando le ulteriori possibilità connesse alla manovra prevista dal comma 2 dell’art. 43 del D.L. 50/2022, in materia di addizionale Irpef;

Considerato che il Comune di Genova ha conseguito una notevole mole di finanziamenti PNRR e che grazie a queste risorse sarà possibile fornire nuovi e migliori servizi e infrastrutture per i cittadini;

Considerato che si rileva, in conseguenza, un inevitabile aumento della spesa per manutenzione e gestione e che tuttavia, paradossalmente, il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vede questo Comune penalizzato poiché il taglio è stato calcolato in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse PNRR;

Vista la diminuzione degli incassi IMU causata dalle revisioni catastali, nonché gli aumenti di costi incomprensibili, quali quello degli aumenti contrattuali per il personale;

Considerato che:

- a fronte di questa situazione, permane una forte criticità relativamente al servizio prestiti, che assorbe una quota considerevole degli equilibri correnti;
- nonostante il percorso di riduzione dello stock intrapreso, è stato necessario ricorrere a nuovo debito per cofinanziare investimenti PNRR, al fine di assicurarne il completamento;
- la situazione morfologica del territorio rende inoltre necessario ogni anno ricorrere a nuovi mutui destinati al risanamento strutturale dei versanti in frana, dei torrenti esondabili oltre che delle reti stradali e dei ponti. Con riferimento a questi ultimi, la normativa impone l'attuazione di azioni che per il comune di Genova, sul cui territorio insistono oltre 600 ponti e impalcati, risultano insostenibili senza ricorso al debito, a meno che le risorse necessarie non siano interamente assicurate da finanziamenti statali;

Valutate le alternative di cui all'art 1, comma 572 L. 234/2021 e visto quanto già attivato con il precedente accordo, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto normativo;

Ritenuto coerente alla norma e alle scelte già effettuate, garantire il riequilibrio strutturale, salvaguardando con ogni mezzo i livelli di servizio, mediante la determinazione dell'aliquota unica dell'addizionale IRPEF per l'esercizio 2026 nella misura dell'1,2%;

Ritenuto inoltre opportuno innalzare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale IRPEF, prevedendo che la stessa non sia dovuta nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore ad euro 15.000,00 e che, laddove il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale sia calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;

Preso conseguentemente atto della necessità di modificare il Regolamento in materia di addizionale IRPEF nella parte in cui disciplina le aliquote e la soglia di esenzione;

Visti gli allegati "A" e "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale a decorrere dall'anno 2026;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento per la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'efficacia delle modifiche di cui ai punti precedenti resta condizionata alla rimodulazione dell'accordo di cui all'art 43 commi 2 e 8 del D.L.50/2022 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. di dare mandato alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI GENOVA

<b>127</b> <b>Direzione Entrate Tributarie</b>	<b>PDL 309 DEL 03/11/2025</b>
---	-------------------------------

**OGGETTO:**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE</b>	
Allegato "A"	
Allegato "B"	

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo

## **Allegato “A”**

**Modifiche al**

# **REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

## **Indice articoli modificati**

### **Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>								
<b>Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota</b>	<b>Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota</b>								
<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Scaglione</th><th>Aliquota</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 – 28.000</td><td>1%</td></tr><tr><td>28.001 - 50.000</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Oltre i 50.000</td><td>1,2%</td></tr></tbody></table>	Scaglione	Aliquota	0 – 28.000	1%	28.001 - 50.000	1,1%	Oltre i 50.000	1,2%	<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 2 e 8 del D.L. n. 50/2022, <b>l'aliquota unica</b> di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno <b>2026</b> è stabilita <b>nella misura percentuale dell' 1,2%</b>.</p>
Scaglione	Aliquota								
0 – 28.000	1%								
28.001 - 50.000	1,1%								
Oltre i 50.000	1,2%								

### **Articolo 4 - Esenzione**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<b>Articolo 4 - Esenzione</b>	<b>Articolo 4 - Esenzione</b>
<p>1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 14.000,00. 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 14.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote differenziate per scaglioni sull'intero importo.</p>	<p>1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro <b>15.000,00</b>. 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro <b>15.000,00</b> l'addizionale è dovuta ed è determinata <b>applicando l'aliquota indicata all'art. 3</b> sull'intero importo.</p>

## **Allegato “B”**

# **REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 3 novembre 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. .... del .....

# **REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

## **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all'[articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

## **Articolo 2 Termini**

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

## **Articolo 3 Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

2. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.

3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 2 e 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota unica di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2026 è stabilita nella misura percentuale dell'1,2%.

## **Articolo 4 Esenzione**

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 sull'intero importo.

## **Articolo 5**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
127 N. 309 / 2025 DEL 03/11/2025 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

21/11/2025

Il Dirigente  
Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE**

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO**

<b>PROPOSTA:</b>	309 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
<b>OGGETTO:</b>	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**NO**

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

**IL DIRIGENTE**  
Dot.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
127 N. 309 / 2025 DEL 03/11/2025 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

21/11/2025

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente